



TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 927

Rapporti a livello di base

I rapporti dei consigli di base sono disciplinati attraverso:

- a) contatti diretti che i militari della corrispondente unita' di base possono prendere con uno o piu' membri del consiglio;
- b) periodicit  degli incontri con il comandante dell'unita' di base, da definire e concordare con il medesimo;
- c) incontri collegiali periodici, anche a livello di delegazione, con i consigli intermedi ovvero dello stesso grado. A tale scopo uno o piu' COBAR possono adire direttamente il COIR corrispondente, che indice apposita riunione da concordare con l'autorita' gerarchica cui e' affiancato. Sono consentite riunioni, anche a livello di delegazione, fra piu' COBAR dello stesso COIR. Tali incontri sono organizzati dal COIR previo coordinamento con l'autorita' corrispondente.

Versione in vigore dal 18 giugno 2010 secondo Normattiva, non pi  in vigore dal 17 ottobre 2024 - versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	VIII — Organizzazione e funzionamento della rappresentanza militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-927-rapporti-a-livello-di-base/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it